

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-sede di Roma-

RICORSO (con istanza cautelare)

PER:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
AMICO	LILIANA	MCALLN68P48H792Y
BAVETTA	GIACOMINA	BVTGMN77M50C286U
CANIELLO	BARBARA	CNLBBR81H45D024F
CANTELLI	ENZA	CNTNZE79C61C927V
CAPO	FRANCESCA	CPAFNC97C68A717L
CUMBO	GIUSEPPE	CMBGPP68R16F830M
DE SANTO	ERMELINDA AGNESE AGATA	DSNRLN70C43C726S
DESIDERIO	MANUELA	DSDMNL74D59C129Y
FANIUOLO	GAETANO	FNLGTN65H29H096Z
FERRAGINA	RAFFAELE	FRRRFL88E30C352I
FERRARO	MARISA	FRRMRS66R59D086C
FIRRITO	EMANUELE	FRRMNL68D09H163W
FRALLICCIARDI	ANTONIO	FLLNTN78B18F839L
GALLO	FRANCESCO	GLLFNC75T19E340B
GATTUSO	SIMONETTA	GTTSNT67D45G273U

GERACI	GIOVANNI	GRCGNN79H21C933Y
GRAZIANO	LUIGI	GRZLGU64E01B428E
GRECO	FRANCESCA	GRCFNC86C66D086M
LA LICATA	ANGELA	LLCNGL60R44C707B
LARIA	GIUSEPPE	LRAGPP72D02F205W
MAGLIULO	FERDINANDO	MGLFDN75R03F839I
MARINO GRANATA	SEBASTIANA	MRNSST63R65A028P
MECHELLA	FABIO	MCHFBA72A17A501W
MELI	ANNA	MLENNA81M62G371N
MESSAGGI	ANGELO	MSSNGL80C02L400A
MOFFA	ANGELO	MGGNGL85E16H926N
NIGITA	MARZIA	NGTMRZ77A70C927E
PAOLINO	MARIA TERESA	PLNMTR66E64H703X
PASTORE	ALDO	PSTLDA58A15A053Y
PELLEGRINO	ALESSANDRA	PLLLSN78T61M088J
PLACENTINO	STELLA	PLCSLL79L62H926I
PUNZI	FRANCESCO	PNZFN72A05L109B
QUARTARONE	SUSANNA MARIA LAURA	QRTSNN66S46C351Y
RANDAZZO	SILVANA ASSUNTA	RNDSVN68M51B429S
RUSSO	ANTONIETTA	RSSNNT63T46H953Z
SABATINI	LAURA	SBTLRA67D44D969J
SERRA	CONSUELO	SRRC77E64B354C
SIMONE	MADDALENA	SMNMDL71D63B963R
SOMMESE	FRANCESCO	SMMFNC77C17F839I
STELLA	GRAZIA	STLGRZ65M62I169C

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata, ex art.

8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Ricorrenti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma-UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Resistenti-

NONCHE' NEI CONFRONTI

degli ammessi al corso di TFA sul sostegno di cui alle graduatorie definitive dell'Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, dell'Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma–UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova

-Controinteressati-

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES LEGGE 241/1990 E ART. 31, COMMA IV, C.P.A., PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

- a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, nella parte in cui all'art. 4, comma 3, dispone:
 - che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;
- b) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;

c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.

E PER L'IMPUGNAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI,

- a) delle graduatorie definitive dell'Università dell'Aquila;
- b) delle graduatorie definitive dell'Università della Basilicata – Potenza;
- c) delle graduatorie definitive dell'Università della Calabria;
- d) delle graduatorie definitive dell'Università Suor Orsola Benincasa;
- e) delle graduatorie definitive dell'Università di Udine;
- f) delle graduatorie definitive dell'Università Studi Internazionali di Roma-UNINT;
- g) delle graduatorie definitive della Libera Università del Lazio;
- h) delle graduatorie definitive dell'Università Maria SS Assunta del Lazio;
- i) delle graduatorie definitive dell'Università di Roma Tre;
- j) delle graduatorie definitive dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- k) delle graduatorie definitive dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale;
- l) delle graduatorie definitive dell'Università di Genova;
- m) delle graduatorie definitive dell'Università di Bergamo;
- n) delle graduatorie definitive dell'Università Cattolica Sacro Cuore;
- o) delle graduatorie definitive dell'Università di Macerata;
- p) delle graduatorie definitive dell'Università di Urbino;
- q) delle graduatorie definitive dell'Università Campobasso-Molise;
- r) delle graduatorie definitive dell'Università di Torino;
- s) delle graduatorie definitive dell'Università di Foggia;
- t) delle graduatorie definitive dell'Università del Salento;
- u) delle graduatorie definitive dell'Università di Cagliari;
- v) delle graduatorie definitive dell'Università di Sassari;
- w) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Catania;
- x) delle graduatorie definitive dell'Università di Messina;

- y) delle graduatorie definitive dell'Università di Palermo;
- z) delle graduatorie definitive dell'Università di Firenze;
- aa) delle graduatorie definitive dell'Università di Pisa;
- bb) delle graduatorie definitive dell'Università di Siena;
- cc) delle graduatorie definitive dell'Università di Trento;
- dd) delle graduatorie definitive dell'Università di Padova.

FATTO

Con decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi M.I.U.R.) disciplinava, in attuazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, prevedendo una illegittima procedura di selezione degli accessi al corso di TFA sostegno.

Con il decreto M.I.U.R. del 21.02.2019 si autorizzava, altresì, ciascun Ateneo ad organizzare le prove di accesso costituite da un test preliminare, da uno o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, lasciando, così, ampia discrezionalità ai singoli atenei organizzatori dei corsi, prevedendo prove differenti e non uniche a livello nazionale (oltre che variabili nel numero a seconda delle differenti sedi universitarie).

I ricorrenti, quali docenti precari che hanno conseguito specifica abilitazione all'insegnamento impugnano, *in parte qua*, il D.M. n. 92/2019 e il D.M. del 21.02.2019, nonché tutti gli atti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, chiedendone la nullità, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Nullità dell'art. 4, comma 3, del D.M. impugnato per violazione o elusione del giudicato ex art. 21 septies Legge 241/1990 e art. 31, comma IV, c.p.a..**

I ricorrenti sono tutti docenti precari che hanno già conseguito specifica abilitazione all'insegnamento, giusta documentazione in atti.

L'insegnante in servizio deve poter usufruire dell'opera di formazione, per migliorare la professionalità già acquisita; questo è l'obiettivo che si prefigge la legge.

La normativa vigente, infatti, tutela e garantisce la formazione del personale già assunto.

Già l'art. 1, comma 124, della Legge 107/2015 impone la formazione in servizio dei docenti di ruolo. Gli obiettivi della legge sono stati cristallizzati anche nella direttiva MIUR n. 35 del 07.01.2016 nella quale si legge a chiare lettere che *“La formazione in servizio -obbligatoria, permanente e strutturale- è connessa alla funzione di docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera”* e ancora *“Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e per tutti gli operatori scolastici è una responsabilità pubblica prioritaria”*.

Anche l'art. 29 del CCNL Comparto Scuola sancisce che la formazione è attività funzionale all'insegnamento per poi proseguire, nell'art. 63, capo VI, con: *“l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse ed opportunità, per garantire la formazione in servizio”*. Anche nel successivo articolo 64, rubricato *“Fruizione del diritto alla formazione”*, si statuisce, al comma 1, che *“La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”*.

Il corso di TFA sul sostegno -per cui si discute- rientra a pieno titolo nel processo formativo. Da qui la necessità di prevedere, per il personale docente/precaro che possiede anche specifica abilitazione all'insegnamento, l'accesso diretto al corso di TFA sul sostegno.

La preselezione, prevista dal bando impugnato, non ha lo scopo -per come meglio si dirà- di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti, ma quello di sfoltire la platea degli stessi; proprio tale finalità delle prove preselettive mal si concilia con la posizione dei docenti che hanno, per espressa previsione di legge, il diritto di prendere parte alla procedure di formazione del personale.

È palese come l'amministrazione ha posto in essere un atto nullo, poiché ha intaccato, "*ridisciplinando*" restrittivamente, quanto già previsto dalla normativa scolastica pocanzi citata, che tutela e favorisce la formazione in servizio del personale.

Tra l'altro non può non citarsi in questa sede anche l'art. 400 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, che per l'appunto non prevede alcun test preliminare per i concorsi di accesso alla carriera di docente scolastico. L'amministrazione, con l'atto amministrativo qui censurato, ha oltrepassato i limiti di sua competenza, ponendo in essere un atto nullo per conflitto di attribuzione.

L'atto posto in essere dall'Amministrazione deve considerarsi, altresì, nullo, *in parte qua*, ex art. 21 *septies* L. n. 241 del 1990 e art. 31, comma IV, c.p.a., nella parte in cui dispone, nell'art. 4, comma 3, che "*E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lett. b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi*".

La disposizione del bando non fissa la soglia minima (e quindi certa) di sufficienza che il candidato debba raggiungere al fine superare la preselezione; il parametro di valutazione del test preselettivo viene legato ad un dato incerto ed aleatorio: il punteggio conseguito dall'ultimo degli ammessi, che è stato diverso da ateneo ad ateneo a seconda del numero dei posti disponibili e della votazione riportata dall'ultimo degli ammessi in ciascun ateneo. Ciò ha determinato una inevitabile disparità di trattamento fra i candidati.

La difesa evidenzia come la disposizione del bando contrasta con quanto previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dall'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) ove è previsto il punteggio minimo di 21/30 per superare il test preliminare e che la preselezione ha l'obiettivo di valutare le conoscenze disciplinari, il corretto uso della lingua, la capacità di argomentazioni, le

competenze didattiche e l'intelligenza emotiva, le capacità organizzative, ecc.. dell'aspirante corsista.

Sul punto si è già positivamente espresso codesto Ecc.mo TAR (*cfr., ex multis, TAR ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18*).

Non solo, ma secondo quanto previsto dal bando impugnato il punteggio raggiunto dal concorrente per superare il test preselettivo “*non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito*”, ragion per cui la finalità del test preselettivo non è quella di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti corsisti, bensì quello di sfoltire la platea degli stessi.

Anche su questo aspetto si è già espressa la giustizia amministrativa riconoscendo l'irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà oltre che l'illogicità allorquando il bando di concorso non preveda la soglia minima sufficiente per accedere alle prove successive, statuendo infatti che “*data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato*” (*cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza 287/14 del 10.01.2014*).

Il provvedimento amministrativo -oggi impugnato- è stato adottato in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado del Giudice Amministrativo; esso deve, quindi, essere considerato nullo ex art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 (*cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 29.04.2019, n. 5425; cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 19.04.2019, n. 2564; cfr. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 07.02.2019, n. 181*).

Il reale fabbisogno di personale docente specializzato sul sostegno è pari a 60.000 unità, ma il MIUR, nel bando oggetto di impugnativa, stima restrittivamente in 40.000 unità la necessità di personale specializzato mettendo poi - inspiegabilmente- a concorso solo 14.000 posti.

Lo stesso MIUR ammette nei vari decreti (DM 141/17) oltre che in quello impugnato (DM n. 92 dell'8.02.2019 e del 21.02.2019) “...la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico...”, ciò nonostante l'amministrazione non favorisce la formazione sul sostegno neanche del personale docente già assunto sia pure a tempo determinato.

A parere di codesta difesa è violato il principio del *favor participationis* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105) che comporta per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa (cfr. Corte Cost., 06.12.2017 n. 251).

Ciò contrasta con la priorità del diritto (costituzionale) allo studio; si palesa altresì, anche il contrasto con l'ordinamento comunitario che favorisce la formazione anche nell'ottica di garantire la libera circolazione dei professionisti.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “...le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento” (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, 11.03.2009 n. 2433).

Anche sotto questo aspetto il bando è nullo.

Risulta violato anche l'art. 3, comma 1, lett. b) della L. n. 264/1999, in quanto non risulta, di fatto, un'equilibrata attivazione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'allegato A della tabella riassuntiva di cui al DM del 21.02.2019.

I ricorrenti, impugnano, altresì, le graduatorie definitive formatesi, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed**

adeguatezza. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.

Dalla mancata determinazione della soglia minima di sufficienza per superare la prova preselettiva ne è conseguito che presso alcuni Atenei i candidati sono riusciti a superare le prove preselettive con voti minimi, senza raggiungere la sufficienza, mentre in altri atenei i candidati non sono riusciti a collocarsi in utile posizione di graduatoria nonostante avessero raggiunto o, addirittura, superato la soglia della sufficienza di 21/30.

Ne è conseguito che i ricorrenti, per mera aleatorietà, nonostante avessero raggiunto il punteggio di 21/30, non sono stati ammessi alla successiva prova concorsuale, in quanto hanno espletato il test preselettivo presso quelle Università nelle quali la soglia minima di ammissione alle successive prove è stato innalzato. Da qui la conseguenza paradossale: il punteggio di 21/30 (che rappresenta un voto già superiore alla sufficienza) previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dell'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) non è stato in tutti gli atenei utile per accedere alle successive prove, determinando, così, una grave disparità di trattamento tra i concorrenti.

Ciò si è verificato in una prova a carattere nazionale ove i requisiti di ammissione avrebbero dovuto essere, non solo certi e conosciuti *ex ante*, ma anche uniformi presso tutti gli atenei nel rispetto dei principi costituzionali.

Ne è derivato che il criterio, voluto dal MIUR e cristallizzato nell'art. 4, comma 3, del bando 92/2019, non permette “*con dati alla mano*” una uguale e giusta valutazione di tutti i candidati sul territorio nazionale, contrastando con il principio della meritocrazia e, in generale, con tutti i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza cui è tenuta ad uniformarsi la p.a..

In tema di concorsi pubblici, il principio di preventiva fissazione dei criteri e della modalità di valutazione delle prove concorsuali va inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale prevede la necessità della determinazione dei criteri per non favorire o sfavorire alcuni

concorrenti (cfr., *ex multis*, TAR Lazio, ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 07.02.2019 n. 181).

Sul punto la difesa evidenzia che il TAR Lazio -Roma-, Sez. III, con decreto monocratico n. 2517/19 del 03.05.2019, ha accolto l'istanza cautelare ammettendo, con riserva, alle successive prove scritte i ricorrenti che hanno raggiunto la sufficienza ai test preliminari. Tale decreto è stato confermato con ordinanza n. 3881/19 del 12.06.2019.

Tra l'altro è principio pacifico di codesto Collegio la necessità della previsione della c.d. griglia di valutazione anche per le prove preselettive, tant'è che per il concorso docenti di cui al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 codesta Sezione ha accolto le doglienze dei ricorrenti ammettendo, a partecipare alle successive prove scritte del concorso, coloro che avessero raggiunto la soglia minima di sufficienza nelle prove preselettive (cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 287/14 del 10.01.2014; TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 5711/14 del 28.05.2014).

Solo per *tutiorismo* difensivo si eccepisce anche l'irregolarità nella valutazione dei test, poiché identiche risposte ai quesiti multipli in alcuni atenei sono state considerate corrette, in altri, invece, errate. Anche ciò solo determina grave violazione dei principi cui deve attenersi l'amministrazione, pena l'annullamento degli atti per eccesso di potere.

Si palesa, quindi, l'illegittimità oltre che l'incostituzionalità dell'agire amministrativo che, con tale criterio di valutazione aleatorio, restringe in modo eccessivo la selezione non consentendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in quanto esclude dalle prove successive tutti coloro che hanno un bagaglio culturale sufficiente.

Per le suesposte considerazioni, illegittime devono ritenersi le graduatorie di ammissione alle prove scritte e orali in epigrafe indicate.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, a causa degli illegittimi provvedimenti adottati dall'amministrazione intimata nel procedimento per cui è causa le parti ricorrenti vengono, di fatto, escluse dal corso di TFA sostegno, subendone il relativo danno.

Si chiede, quindi, il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alle successive prove.

E' pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del c.p.a..

Sussistono, nella specie, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (sbarramento al corso di formazione), l'evento dannoso (l'impossibilità di partecipare alle successive prove previste e, conseguentemente, ottenere l'ammissione al corso di specializzazione sul sostegno) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità e trasparenza della p.a. (*cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396*).

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso di TFA sul sostegno, essendo, questa, nel caso di specie "... *in tutto o in parte possibile*" (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Circa il *fumus boni iuris*, che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è ampiamente dedotto.

In ordine al *periculum in mora* la difesa ritiene che, essendo i ricorrenti tutti docenti precari già abilitati all'insegnamento, dovrebbe, per espressa disposizione legislativa, essere favorita la loro partecipazione al corso di TFA sul sostegno, con la conseguenza che la previsione dei test preliminari nonché la mancata previsione della soglia minima di sufficienza determina un ostacolo al principio costituzionale del *favor participationis*.

Invero, i ricorrenti, pur avendo raggiunto la soglia minima di sufficienza ai test preselettivi, non sono stati ammessi alle successive prove scritte e orali di cui al bando di concorso n. 92/2019 impugnato.

Sussiste, così, appieno il presupposto del *periculum in mora* per la concessione dell'invocata misura cautelare che consenta ai ricorrenti, sin da subito, l'ammissione alle prove scritte e orali: non potendo, per converso, attendersi il

tempo ordinariamente occorrente per la trattazione nel merito del gravame qui proposto, che finirebbe per vanificare ogni misura utile a scongiurare effetti irreversibilmente dannosi per i ricorrenti, che non potrebbero prendere parte al corso di TFA sul sostegno benché idonei.

P.Q.M.

i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a. e dell'art. 21 *septies* L. 241/1990, chiedono che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, in accoglimento del presente gravame, voglia accertare e dichiarare la nullità dell'art. 4, comma 3, del bando impugnato.

Inoltre, i ricorrenti chiedono che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, voglia annullare, altresì, le graduatorie impugunate con il presente ricorso.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Salvis iuribus.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto alla metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) decreto MIUR impugnato n. 92 del 08.02.2019;
- 2) decreto MIUR impugnato del 21.02.2019;
- 3) decreto MIUR del 30.09.2011 (decreto sostegno);
- 4) autocertificazione di ciascun ricorrente in ordine all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, di cui non si conoscono le generalità, si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente di voler disporre che la notificazione ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-